

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1117

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono
portatori di *handicap*

Presentata il 13 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — I portatori di *handicap* devono affrontare ogni giorno innumerevoli difficoltà e, proprio per questo, abbisognano di cure e di assistenza da parte di terze persone. Sicuramente la famiglia è il loro primo punto di appoggio ed è per questo motivo che i primi ad assistere i portatori di *handicap* sono generalmente i parenti prossimi. Questi, per poter accudire i loro cari, sono sottoposti tutti i giorni a disagi e rinunce.

La presente proposta di legge vuole dare un piccolo, ma importante aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà, sia perché disabili sia perché assistono questi ultimi.

L'articolo 3 della Costituzione prevede che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale » e che « È compito della Repub-

blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

È dunque necessario garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia del portatore di *handicap* attraverso apposite norme di tutela giuridica ed economica.

Con la presente proposta di legge si introduce il diritto, per tutti coloro che assistono portatori di *handicap* aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.

Al fine di permettere un'adeguata assistenza ai portatori di *handicap* si introducono, inoltre, norme a favore dei coniugi degli stessi, prevedendo anche l'eventualità che entrambi siano disabili.

Per agevolare le categorie meno abbienti, è previsto che possono avvalersi dei benefici i soggetti facenti parte di un

nucleo familiare con reddito lordo non superiore a 50.000 euro annui.

Infine, poiché non sempre è sufficiente un'agevolazione economica o contributiva per garantire un dignitoso sostegno, la presente proposta di legge prevede un periodo transitorio che varia dai tre agli otto anni di aspettativa retribuita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme a favore di coloro che assistono portatori di handicap).

1. Coloro che assistono portatori di *handicap* aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, facenti o meno parte del loro nucleo familiare, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.

2. Il comma 1 si applica al soggetto che presta assistenza indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.

3. Qualora il portatore di *handicap* faccia parte di un nucleo familiare composto da più persone, ha diritto ai benefici previsti dalla presente legge solo un componente del nucleo stesso.

ART. 2.

(Norme a favore dei coniugi dei portatori di handicap).

1. Il coniuge di un portatore di *handicap* ha diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità previsto dal comma 1 dell'articolo 1.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica esclusivamente in caso di coniuge portatore di *handicap* con una percentuale

di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1.

3. Se entrambi i coniugi sono portatori di *handicap*, si applicano a ciascuno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 3.

(Aspettativa retribuita).

1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 possono altresì usufruire di un periodo di aspettativa retribuita, di durata compresa tra tre e otto anni.

2. La domanda per la concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 deve essere presentata alla competente azienda sanitaria locale, corredata da idonea documentazione, ed è esaminata dalla commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini dell'assunzione, da parte dell'azienda sanitaria locale, delle deliberazioni relative al riconoscimento del diritto all'aspettativa retribuita e alla sua durata.

ART. 4.

(Limiti di reddito).

1. I benefici della presente legge sono concessi a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi i 50.000 euro annui.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0008340